

Meglio il 5 per mille che le "fondazioni"

L'idea
lanciata
a Caser-

ta, dal Ministro Fioroni, di trasformare le scuole in "fondazioni", gestite da comitati nei quali siano rappresentati gli imprenditori ed i vari settori economici, probabilmente faciliterà le donazioni da parte dei privati, ma appare un modo per deresponsabilizzare lo Stato, demandando il finanziamento della scuola pubblica a soggetti portatori di interessi particolari.

Preoccupa anche l'idea della Scuola che le parole del Ministro lasciano intravedere.

Se è auspicabile che la scuola dialoghi con il mondo delle imprese, nella sua veste di "Istituzione della Repubblica", mantenendo ben chiara la distinzione tra ruolo pubblico-statale e privato, è cosa ben diversa pensare di affidare la gestione, anche in parte, al mondo dell'economia.

Rino Di Meglio ha sottolineato come il concetto di scuola dello Stato si elevi al di sopra degli interessi e dei valori parcellizzati e di categoria, per rappresentare e salvaguardare quelli della collettività. In particolare, la scuola di uno Stato civile dovrebbe porsi, come obiettivo, la salvaguardia dell'autonomia e della libertà di pensiero attraverso la formazione al senso critico.

E' davvero difficile immaginare che il mondo degli industriali, portatore di interessi economici ben precisi, tragga

vantaggio dal creare una cultura libera e non vincolata alle leggi del consumismo e dell'impresa.

La scuola formerà "persone autonome e responsabili" o "persone buone consumatrici", funzionali al sistema ed alle richieste dell'economia?


E' triste constatare, non solo come docenti, ma anche come semplici cittadini, che al vertice del Dicastero di viale Trastevere si accolga la pericolosa deriva di considerare l'Istruzione

come un "servizio pubblico a domanda", piuttosto che come una un'alta funzione costituzionale, vero investimento per il futuro della nazione.

Riguardo alle agevolazioni fiscali, Rino Di Meglio ripropone al Ministro di farsi portavoce di

un provvedimento che consenta a tutti di devolvere alle Scuole il 5 per mille dell'IRPEF, si tratterebbe di una norma a grande contenuto morale e rappresenterebbe una provocazione rivolta al Governo, costretto, una volta per tutte, a ricordare che **uno Stato che non sia in grado di investire nell'istruzione sarà sempre condannato alla povertà.**

Rino Di Meglio e
Michela Gallina



Autonomia selvaggia

Rino Di Meglio denuncia l'impunità dei dirigenti scolastici, immediata la risposta del Ministro

Il responsabile nazionale di SAM e Gilda, Rino Di Meglio, ha denunciato due casi gravissimi di Dirigenti scolastici che, sebbene abbiano avuto problemi anche giudiziari ed abbiano compiuto pesanti irregolarità, restano al loro posto, nell'inerzia dell'Amministrazione scolastica.

I due casi, entrambi già segnalati al Ministro, riguardano due scuole agli estremi d'Italia: l'ISIS di Lissone (MI) ed il Liceo "Bisazza" di Messina.

Nell'Istituto di Lissone imperversa un Dirigente Scolastico che è contestato da tutte le componenti scolastiche ed al quale da due anni vengono attribuiti fatti di estrema gravità, comprese violenze verbali e fisiche:

- minacce ed intimidazioni a docenti e personale amministrativo;
- aggressioni e pestaggio di un alunno;
- irregolarità didattiche ed amministrative.

Nella scuola lombarda il personale è

(Continua a pagina 2)

SOMMARIO

- Pag. 2 - La risposta del Ministro Fioroni
- Contratto: colpevole silenzio
- Pag. 3 - Quali indicazioni in merito alle Indicazioni
- Bestiario
- Pag. 4 - Mini VADEMECUM sul PART-TIME
- Pag. 6 - Valutazione: compete solo ai docenti!
- Sentenza Corte: ulteriore scossone al mondo del precariato
- Pag. 7 - Bullismo e normatività
- Pag. 8 - Quesitario

Autonomia selvaggia

(Continua da pagina 1)

sceso anche in sciopero, appoggiato dalle famiglie e dal Comune.

Gli appelli al Ministro da parte del Consiglio d'Istituto, delle RSU, del Collegio dei docenti, sono rimasti senza esito.

A Messina, Liceo Bisazza, la Dirigente scolastica, rinviata a Giudizio per falso e truffa, resta al proprio posto di comando e vengono denunciate ritorsioni e minacce di vario genere nei confronti del personale scolastico che ha testimoniato.

Entrambi i casi sono stati anche riportati dai giornali locali.

Chiariamo subito che lo scopo della nostra denuncia non è demonizzare la categoria dei Dirigenti scolastici, composta per la gran parte da persone corrette ed operose. Intendiamo, invece, portare all'attenzione dell'opinione pubblica lo scandalo di un'amministrazione che sembra essersi spogliata di ogni potere di controllo nei confronti dei Dirigenti scolastici.

Come è possibile, infatti, che un Governo abbia autorizzato l'eliminazione di qualsiasi sanzione disciplinare in un contratto di dipendenti dello Stato,

quale quello dei Dirigenti scolastici, conservandola in quelli di tutti gli altri?

E' accettabile che non vi sia più alcun tipo di rimedio gerarchico agli errori, inevitabili, di un funzionario?

Sarebbe questa l'autonomia? A noi pare solo un'intollerabile situazione di abdicazione dei poteri dello Stato.

Il Ministro Fioroni, pronto ad intervenire sul bullismo e sulla disciplina dei docenti, resta indifferente davanti a pesanti situazioni, molto nocive per la qualità dell'istruzione, che riguardano la dirigenza?

La Gilda degli Insegnanti si attende dal Ministro della Pubblica Istruzione una risposta immediata ai due casi denunciati ma soprattutto auspica l'apertura di un dibattito serio sui sistemi di controllo ai quali la Pubblica Amministrazione non può rinunciare. L'autonomia scolastica su cui molto affidamento si fa non può essere così frantesa e trasformarsi in una sorta di anarchia, che demotiverebbe alquanto il senso civico di cittadini e docenti.

Rino Di Meglio

La risposta del Ministro Fioroni a Rino Di Meglio

Casi presidi Lissone e Messina, ministero:

provvedimenti direttori regionali già in corso.

Riguardo ai casi denunciati oggi dal sindacato Gilda, relativi ai due presidi interessati da provvedimenti giudiziari, l'ufficio stampa del Ministero della Pubblica Istruzione comunica che, nel caso del dirigente scolastico dell'Istituto di istruzione superiore di Lissone, Milano, il direttore scolastico regionale, al quale spetta la competenza in materia, ha già affrontato tempestivamente il caso al punto che sono già in corso i provvedimenti dovuti che saranno resi noti appena formalizzati.

Per il caso dell'Istituto di istruzione superiore "Bisazza" di Messina, il direttore regionale ha invece disposto altri accertamenti, in relazione allo stato dell'azione penale e alla natura dei fatti contestati, come presupposto per la successiva sospensione cautelare. Sulla vicenda è stata interessata anche l'Avvocatura dello Stato. Su questo caso e sul clima complessivo che si respira nell'istituto, denunciato oggi dalla Gilda, è stata invece promossa un'ulteriore ispezione.

Quanto alla mancata previsione di sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti scolastici nel contratto di lavoro, premesso che questo, come noto, è stato autorizzato dal precedente governo e che viene stipulato tra l'Aran e i sindacati e non dal singolo ministero, va detto che la disciplina dei dirigenti scolastici è stata finora legata a quella di tutti gli altri dirigenti pubblici per i quali è previsto un diverso tipo di responsabilità, quella "dirigenziale". In vista della nuova piattaforma contrattuale, comunque, il ministero è pienamente disponibile a confrontarsi con tutte le organizzazioni sindacali sulla effettiva efficacia degli attuali sistemi di controllo.

Ufficio stampa del Ministero P.I.



Contratto: colpevole silenzio

A partire dal 1993, dopo l'accordo sul costo del lavoro tra Governo e Confederazioni, la struttura contrattuale è stata modificata profondamente. In pratica, sop-



pressa la contingenza (un meccanismo automatico che periodicamente adeguava le retribuzioni al costo della vita) e fatti quasi sparire gli scatti di anzianità (si trattava di scatti biennali di aumento dello stipendio del 2,5%), il rinnovo del contratto di lavoro è rimasta l'unica forma di recupero del potere di acquisto degli stipendi. Inoltre ora, gli aumenti sulla retribuzione fondamentale, è bene rammentarlo, non possono superare l'inflazione programmata (dal Governo), prevista per il biennio di riferimento, ed il recupero della differenza tra inflazione reale ed inflazione programmata del biennio precedente.

Negli anni scorsi, il poco "di più" che si è riusciti ad avere nei contratti è stato determinato dalle economie derivanti dai tagli rispetto ad altre voci relative alla scuola e "riciclati" nella retribuzione, rinforzando il cosiddetto trattamento accessorio, per noi docenti la RPD (retribuzione professionale docenti).

La finanziaria approvata per quest'anno invece prevede tagli agli organici, ma non più il "riciclo" di parte dei risparmi nelle retribuzioni. Quanto detto può aiutare a comprendere come la situazione si stia aggravando, anche a causa dei pesanti aumenti del costo della vita seguiti al passaggio all'Euro.

La premessa è una panoramica di ampio raggio necessaria per visualizzare quanto sia pesante il ritardo nel rinnovo del Contratto Nazionale che si sostanzia in un vero e proprio abbassamento degli stipendi. Il nostro datore di lavoro infatti ci richiede lo stesso lavoro a fronte di una retribuzione inferiore.

Ora, abbiamo superato i 12 mesi dalla scadenza del CCNL, ed il primo atto

(Continua a pagina 3)

(Continua da pagina 2)

necessario per l'avvio, l'atto di indirizzo, è ancora avvolto nelle nebbie. Il silenzio del Ministro, sempre pronto a comunicare su tutto, è tombale. Anche i sindacati confederali continuano a tacere e, a quanto ci risulta, non hanno ancora presentato una **piattaforma**. La nostra organizzazione ha denunciato, in solitudine, anche il mancato rispetto del contratto biennale 2004/05. Infatti la cosiddetta "coda", prevista dagli articoli 5 e 9 del CCNL biennale è rimasta sospesa: si trattava di una quota dello 0,7% e dei risparmi relativi all'anno 2005 (155 milioni di Euro) derivanti dai tagli di organico effettuati. Non parliamo di grandi cifre, mediamente una trentina di Euro preoccupate!

L'unica riunione effettuata, dopo le nostre formali insistenze presso il Ministero, ha rivelato un sostanziale accordo tra gli altri sindacati ed il Ministero per spostare le somme cui avremmo avuto diritto da oltre un anno, nel modesto calderone del nuovo contratto, evidentemente allo scopo di mascherare un po' la povertà delle risorse facendole sembrare più consistenti.

Senza voler estremizzare le polemiche nei confronti di CGIL, CISL e UIL, anche perché riteniamo che, su alcuni argomenti importanti, sia opportuno superare le differenze di vedute e trovare dei punti d'incontro, non possiamo però nascondere come la Gilda degli Insegnanti abbia cercato dei momenti di unità tra le forze sindacali, rivolgendo ripetuti appelli caduti poi nel vuoto, ultimo fra questi lo sciopero di novembre.

La situazione di difficoltà economica in cui versano gli insegnanti, il fatto che non si provveda neppure a compensare l'aumento del costo della vita, non devono costituire motivi di divisione tra sigle sindacali, bensì uno stimolo propulsivo ulteriore per reagire con forza e decisione..

R.D.M.

Quali indicazioni in merito alle Indicazioni?

Gia in occasione del Convegno del 5 ottobre, momento in cui il Ministro aveva fatto la sua comparsa nella nostra associazione, era serpeggiata una certa inquietudine fra gli insegnanti presenti che non avevano sentito fare alcun accenno sul destino delle tanto famose quanto discusse "Indicazioni nazionali" di morattiana memoria. Per ogni docente responsabile infatti, le indicazioni programmatiche non sono un dettaglio di secondaria importanza e presentare un documento alternativo, o almeno presentare una serie di propositi guida che avrebbero poi potuto ispirare il testo ufficiale, sarebbe stato proprio un atteso segnale di rottura con le politiche del precedente governo.

E' di questi giorni la notizia che il Ministro si sia messo al lavoro, o meglio, abbia delegato ad un gruppo di esperti, il compito di redigere una nota di indirizzo di revisione delle Indicazioni nazionali.

In un recente Convegno tenutosi a Roma, Fioroni ha accennato ad una serie di problemi, di vere e proprie dicotomie di non facile soluzione legate all'adozione dei programmi scolastici: la difficile coniugabilità tra la prescrittività delle indicazioni con l'autonomia scolastica e la libertà di insegnamento del singolo docente, la necessità di armonizzare autonomia e nel contempo salvaguardare il patrimonio culturale che rappresenta l'identità nazionale, il collegare i contenuti, i saperi con le abilità senza perdere né l'uno né l'altro, il mettere in relazione il bagaglio dei contenuti storici con l'innovazione, il vecchio con il nuovo.

E' prematuro esprimere un giudizio su quanto esposto dal Ministro, concordiamo sicuramente sul fatto che il tema sia estremamente delicato e non possa essere risolto con superficialità come avvenuto in un recente passato. Attendiamo quindi di vedere come riuscirà a districarsi nella realtà insidiosa delle dicotomie evidenziate per dare una risposta alle attese degli insegnanti. Vogliamo sottolineare come un eccesso di prescrittività così come un eccesso di delega all'autonomia possano essere entrambi due atteggiamenti disorientanti, come ci voglia equilibrio fra tecnicismo e contenuti, come la scuola debba essere portatrice di un'identità nazionale pur riuscendo a calarsi nelle diverse realtà presenti all'interno del paese e come il livello dei saperi non possa scendere al di sotto di una certa soglia solo perché una finanziaria impone promozioni garantite indipendentemente dal livello di apprendimento raggiunto. Ci auguriamo che il Ministro si faccia aiutare e consigliare da persone competenti in materia e non selezioni i componenti della commissione sulla base di vicinanze politiche o sindacali, la scuola ha già pagato per discutibili scelte di questo tipo e non deve promuovere una cultura che favorisca gli interessi di parte. E se il Ministro, sempre in atteggiamento di rottura con le scelte del passato, interpellasse anche i diretti interessati, gli operatori della cultura, ossia gli insegnanti, forse alcuni errori potrebbero essere evitati.

M. G.



PENSIERINO DI NATALE

Infatti perdonando di essere strapazzati, zittiti nei collegi dei docenti, scherniti e redarguiti in pubblico, alcuni docenti hanno raccomandato a Babbo Natale di essere generoso. Allora il buon vegliardo ha dispensato a taluni dirigenti doni inattesi che vanno dal televisore al plasma al computer portatile, da foulard di gran firma a collane d'oro, da lampadari di cristallo a collane di corallo, da orologi importanti a non meno importanti penne.

Come è stato buono Babbo Natale a portare questi doni?! Ma ancor di più lo sono stati coloro che li hanno graziosamente ACCETTATI!

Mariarosaria Zolli



Mini Vademecum sul part-time

A cura di Michela Gallina e
Laura Razzano

DOMANDA DI PART-TIME

Ricordiamo a tutti gli interessati che il termine ultimo di presentazione per la domanda di part-time è fissato per il prossimo **15 marzo**

Gli interessati devono presentare, entro i termini, la richiesta di part-time all'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di titolarità per il tramite del Dirigente scolastico. Nella domanda è necessario dichiarare la propria situazione giuridica, l'anzianità di servizio e i titoli di precedenza tra quelli riportati nell'art. 3 comma 3 dell'O.M. 446/97.

Gli USP (Uffici scolastici provinciali) determinano il numero dei posti da destinare alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale, secondo l'art. 6 dell'O.M. 446/97.

L'accoglimento della domanda

L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno.

Nel caso in cui il numero delle domande presentate fosse inferiore al contingente determinato, l'ufficio redigerà un elenco degli aventi diritto al rapporto di lavoro a tempo parziale, senza tener conto dei titoli di precedenza in possesso degli aspiranti.

Se invece, per ciascuna classe di concorso o profilo professionale o tipo di posto, il numero delle domande superasse il numero dei posti disponibili, l'ufficio dovrà pubblicare una graduatoria.

Una volta verificata per ciascuna classe di concorso, posto di sostegno, profilo professionale o ruolo educativo la possibilità di accoglimento della richiesta, l'U.S.P., dispone, con contratti individuali, la costituzione del rapporto di servizio a tempo parziale, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno scolastico.

Le condizioni del lavoro a tempo parziale

La scelta di un rapporto di lavoro a tempo parziale è vincolante per almeno due anni.

Riteniamo opportuno informare i colleghi sui vari aspetti legati a questo tipo di scelta oraria.

Il lavoro a tempo parziale è disciplinato, oltre che dall'O.M. 446/97, dall'art. 36 del CCNL 2002-05.

La durata minima dell'orario di servizio deve essere di norma non inferiore al 50% di quella a tempo pieno.

Il tempo parziale può essere realizzato:

- a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- b) con articolazione della prestazione su non meno di tre giorni alla settimana, oppure concentrarsi su determinati periodi dell'anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica, nell'ambito dell'autonomia organizzativa (tempo parziale verticale);
- c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.

Ai fini della costituzione del rapporto parziale è necessario assicurare l'unicità del docente per ciascun insegnamento, ossia una stessa disciplina, nella stessa classe, non può essere insegnata da più docenti. Gli insegnanti di scuola dell'infanzia, con rapporto di lavoro a tempo parziale, non possono essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano, in quanto occorre assicurare l'unicità di insegnante per sezione. Per quanto riguarda gli INSEGNANTI di SOSTEGNO, questi non possono essere utilizzati su posti che comportino un orario con lo stesso alunno, superiore al loro orario di servizio.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e



I problemi aperti

Motivo di grande confusione e difformità nell'interpretazione degli obblighi relativi alle ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO è dato dalla formulazione ambigua presente nell'O.M. 446/97 che riportiamo testualmente di seguito:

Le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli artt. 40 e 42, II e III comma, del CCNL (ora art. 27 CCNL 2002-2005). Per quanto attiene alle attività di cui all'art. 42, comma 3, lettera b), il tetto delle 40 ore annue andrà determinato in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito.

Alcuni dirigenti scolastici, con l'avallo dei sindacati confederali che ne hanno riportato nei siti l'interpretazione, obbligano a svolgere per intero le 40 ore di Collegio docenti, programmazione e verifica d'inizio e fine anno, incontri informativi con le famiglie (art. 27 comma 3, lettera A del CCNL 2002-2005) mentre riducono in proporzione solo quelle (fino ad un massimo di 40) di Consiglio d'Interclasse e Intersezione (art. 27 comma 3, lettera B). In base a questa interpretazione, che noi palesemente non condividiamo in quanto contraddice il buon senso e le norme europee che tutelano il part-time, gli insegnanti con contratto di lavoro a tempo parziale dovrebbero lavorare gratis per un certo numero di ore. Ci chiediamo se la campagna dei confederali sia quella di scoraggiare il part-time nella scuola in quanto già da altre posizioni si evince che gli stessi considerino comunque l'insegnamento (anche svolto a tempo pieno), come un lavoro a tempo parziale: non è un caso che abbiano voluto ed ottenuto l'introduzione dell'"aggiuntivo" nella scuola.

Quanto rilevato sopra sembra in contraddizione anche con il principio di "non discriminazione" contenuto nel D.lgs. 151/2001 che afferma come il lavoratore a tempo parziale non debba ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno.

deve contenere l'indicazione dell'orario di servizio. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa.

Gli insegnanti in regime di part-time sono esclusi dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo (commissioni, progetti annuali, funzioni strumentali ecc.) e non possono fruire di benefici che comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Agli stessi è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni lavorative (ad esempio libere professioni) che non pregiudichino le esigenze di servizio, che non siano incompatibili con le attività d'istituto e non siano costituite con altra amministrazione pubblica. Entro 15 giorni dall'inizio di eventuale altra attività lavorativa, l'insegnante deve darne comunicazione all'amministrazione scolastica.

Gli insegnanti in part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. Quelli a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

Il trattamento previdenziale

Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000 (l'anzianità maturata per raggiungere il requisito pensionistico vale in pieno, mentre i contributi sono proporzionali alla retribuzione percepita e abbassano l'entità della pensione).

MODULISTICA

_____ al dirigente dell'USP
di _____

Il sottoscritt _____ nat _____ a _____
il _____ codice fiscale _____ docente
di scuola _____ con contratto a tempo indeterminato in servizio presso _____

chiede

la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo la seguente tipologia (contrassegnata da una crocetta):

- tempo parziale orizzontale (su tutti i giorni lavorativi) per n. ore _____
- tempo parziale verticale (su non meno tre giorni lavorativi) per n. ore _____

a tal fine dichiara quanto segue:

- 1) di avere un'anzianità complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo di anni _____ come dall'unità dichiarazione (allegato a).
- 2) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza:
(contrassegnare con una crocetta le sole situazioni possedute)
 - a) portatore di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie (allegato b)
 - b) persone a carico per le quali è riconosciuto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 (allegato b)
 - c) familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica *
 - d) figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo (allegato b)
 - e) familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, malati di mente, anziani non autosufficienti, genitori con n..... figli minori (sottolineare la situazione che interessa) (allegato b) *
 - f) aver superato i sessanta anni di età ovvero aver compiuto venticinque anni di servizio (sottolineare la situazione che interessa) (allegato b)
 - g) esistenza di motivate esigenze di studio (da certificare con idonea documentazione)

* **nota bene:** le situazioni di handicap citate al punto c) e le analoghe situazioni di cui al punto e) devono essere documentate con certificazione originale o in copia autentica rilasciata dalla a.s.l. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

Il sottoscritt, in caso di trasferimento o passaggio, si impegna a far rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e/o al ruolo di appartenenza e a confermare la domanda di tempo parziale.

allego alla presente i seguenti atti, sopra menzionati:

- 1 - allegato a: dichiarazione relativa all'anzianità di servizio complessiva;
- 2 - allegato b: dichiarazione relativa alle precedenze
- 3 - le seguenti certificazioni relative alle situazioni di handicap e/o relative alle esigenze di studio

.....
data _____ firma _____

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANZIANITA' DI SERVIZIO POSSEDUTA AI FINI DELL'ISTANZA DI PART-TIME

Il sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____
docente _____ con contratto a tempo indeterminato, su posto _____ in servizio presso _____ dichiara sotto la propria personale responsabilità e ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 quanto segue:

- di avere un'anzianità di servizio di ruolo, escluso l'anno in corso ed i periodi di aspettativa senza assegni, pari ad anni _____ mesi _____ giorni _____
- di avere la seguente anzianità di servizio non di ruolo riconosciuta o riconoscibile ai fini della progressione di carriera per un totale di anni _____ (i docenti indicheranno gli anni scolastici non di ruolo interi prestati col prescritto titolo di studio e quindi riconoscibili ai fini della carriera)
- quindi di avere una anzianità complessiva pari ad anni _____ mesi _____ e giorni _____

.data..... firma.....

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE RELATIVA AI TITOLI DI PRECEDENZA, UTILI AI FINI DELL'ISTANZA DI PART-TIME

Il sottoscritt _____ nat _____ a _____
il _____ docente _____ con contratto a tempo indeterminato tipo di posto _____ in servizio presso _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 quanto segue (contrassegnare con una crocetta solo le situazioni possedute):

- di essere portatore di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
- di avere a carico il sig. _____ per il quale è riconosciuto l'assegno di accompagnamento di cui alla l.n. 18/80;
- di avere i sotto nominati figli di età inferiore a quella prescritta per l'obbligo scolastico: Cognome e nome data di nascita di assistere il sig. _____ portatore di handicap non inferiore al 70%, malato di mente, anziano non autosufficiente (sottolineare la voce che interessa);
- di essere genitore dei sotto nominati figli minori Cognome e nome data di nascita
- di aver superato il sessantesimo anno di età di aver compiuto il venticinquesimo anno di servizio

Data _____ firma _____

VALUTAZIONE: competete solo ai docenti!

Nella primaria la valutazione spetta ai docenti di classe senza interferenze da parte del DS

A

nc he
nel cor-
so degli
anni

scorsi ci era stato segnalato che alcuni dirigenti scolastici provenienti dalla secondaria convocassero irrualmente il Consiglio d'interclasse della scuola primaria per procedere agli scrutini. Scimmiettando la secondaria, infatti, i dirigenti disponevano che in tale organo collegiale, estraneo alla funzione valutativa dei singoli alunni, si leggessero i giudizi individuali con l'illegittima pretesa di sindacarli e rivederli.

A tal proposito si fa notare che il Consiglio d'INTERCLASSE, anche per classi parallele, non è paragonabile al Consiglio di CLASSE della secondaria. Il primo infatti non ha le prerogative valutative dei singoli alunni e il gruppo docente di classe nella primaria non potrà mai costituirsi in Consiglio di classe, non essendo tale organo mai stato istituito per la primaria. Pertanto **per la scuola primaria le valutazioni quadrimestrali sono prerogativa esclusiva del gruppo docente di classe e non del consiglio d'interclasse.**

Va evidenziato che il Consiglio d'interclasse della primaria ha compiti propositivi, di valutazione dell'andamento delle attività didattiche e di coordinamento.

Prima della C.M. 29/2004 tale Organo della primaria doveva esprimere parere, alla presenza dei soli docenti, unicamente per eventuali non ammissioni di alunni alle classi successive, mentre **la valutazione trimestrale o quadrimestrale era prerogativa prima del docente unico e poi del team di modulo. La C.M. citata, attuativa della riforma Moratti, innovò la materia disponendo che la non ammissione alla classe successiva, o ad altro ordine di scuola, spettasse unicamente al gruppo docente di classe con decisione all'unanimità.**

Tuttora, per la scuola primaria, la valutazione periodica spetta unicamente al gruppo dei docenti di classe ed il dirigente scolastico non ha voce in capitolo in merito ad essa.

L'esercizio della presidenza all'interno degli Organi collegiali è infatti competenza del dirigente solo in riferimento al Consiglio d'interclasse e al Collegio dei docenti, organi che però hanno, lo ribadiamo, altri compiti, estranei alla valutazione del singolo alunno.

In buona sintesi: **per la primaria, il dirigente scolastico non deve convocare e presiedere alcun organo collegiale con finalità valutative, né interferire con tali operazioni.**

Ripercorrendo le tappe storiche più significative vediamo come, per la scuola elementare, fino ai primi anni novanta, **la valutazione degli alunni fosse affidata al docente unico di classe.** Con la riforma del 1990 la valutazione degli alunni delle classi diventò **prerogativa degli insegnanti del modulo** e, non a caso, nessun direttore didattico si sognò mai di voler presiedere il gruppo docente quando si riuniva per le valutazioni intermedie. Con la riforma Moratti la valutazione periodica degli alunni della primaria **continua a restare prerogativa dei docenti di classe**, in più si è aggiunta la competenza sulla decisione di non ammissione per la quale non occorre più il parere del Consiglio d'interclasse, ma la decisione all'unanimità del gruppo docente o *équipe* pedagogica.

Purtroppo l'avvento dell'autonomia, l'istituzione della dirigenza scolastica e il fatto che alcuni dirigenti siano approdati alla primaria dopo aver esercitato la loro funzione nella secondaria, ha portato in alcune, speriamo "poche", situazioni, alle "confusioni" di cui stiamo parlando e che ci sono state segnalate dai colleghi.



Gaetano Mattera

Sentenza Corte: ulteriore scossone al mondo del precariato.

Ancora una volta il mondo del precariato scolastico si appresta a subire un ulteriore scossone dovuto a sentenze che correggono provvedimenti legislativi a dir poco "discutibili e poco meditati".

Dopo le molteplici sentenze del TAR Lazio che hanno inciso pesantemente sulla compilazione delle graduatorie permanenti, questa volta è la Corte Costituzionale che interviene per dare una risposta definitiva alle problematiche inerenti la supervalutazione del servizio prestato in scuole di montagna.

Con la sentenza N° 11 del 26 gennaio 2007, la Corte ha infatti sancito che il raddoppio indiscriminato del servizio prestato in scuole di montagna risulta in contrasto con la nostra Carta Costituzionale.

La Suprema Corte afferma infatti che nulla vieta al legislatore di incentivare situazioni particolari per mezzo di punteggi aggiuntivi, ma ha precisato che tale supervalutazione deve necessariamente essere legata a situazioni di effettivo ed evidente disagio e non a semplici considerazioni altimetriche; il che nel mondo della scuola significa poter attribuire legittimamente supervalutazioni soltanto a scuole ubicate in comuni di montagna in cui sono presenti pluriclassi.

Questa sentenza conferma in pieno tutte le perplessità che la GILDA degli INSEGNANTI ha espresso in tutte le sedi Istituzionali e per cui la GILDA, a ragione, ha richiesto con insistenza a tutte le forze politiche di intervenire prima che il danno diventasse irreparabile.

Il fatto di aver avuto ragione non ci esime ora dall'essere estremamente preoccupati: si corre il rischio di aggiungere il danno alla beffa e di far pagare, ai docenti precari, un'ulteriore volta il costo di scelte politiche sbagliate e avvenute.

La GILDA degli INSEGNANTI chiede quindi al Ministro della Pubblica Istruzione l'emanazione di un Decreto Legge atto a salvaguardare gli interessi dei docenti precari e a fare chiarezza definitiva su di una situazione che rischia di diventare esplosiva.

(Comunicato Ufficio Stampa Gilda)

Bullismo e normatività

L'episodio di bullismo avvenuto nella scuola di

Torino, in cui quattro studenti hanno



filmato e mandato su internet le scene di prevaricazione esercitate ai danni di un alunno disabile loro compagno, hanno giustamente

scosso le coscienze civili e spinto a porre i riflettori su un problema di cui la nostra organizzazione si sta occupando con preoccupazione da tempo: il bullismo.

Sugli allievi coinvolti nel fatto è calato un provvedimento disciplinare di sospensione dalla scuola per un anno e di impiego in un'istituzione dalle finalità sociali. Non possiamo che guardare con una certa dose di sollievo a tale disposizione, finalmente è stata adottata una linea "decisa" e ferma per tentare di arginare un fenomeno che sta assumendo proporzioni sempre più incontrollabili e non solo in Italia.

Si tratta però di un intervento che, anche se ha avuto il merito di suscitare l'attenzione mediatica, evidenziando tutta l'urgenza legata alla soluzione del problema, agisce solo sul sintomo; le cause del fenomeno in questione sono ben più complesse e difficili da estirpare.

La scuola da sola certamente può far poco se non vi è una presa in carico del problema da parte di tutte le istituzioni educative che, in un modo o nell'altro, hanno a che fare con i minori, in primis la famiglia la quale, in molti casi, è complice nel proteggere i figli anche rispetto alle condotte devianti e tende a scaricare la responsabilità all'esterno.

Talvolta la famiglia dimentica di essere il nucleo primario dell'educazione

attraverso quella che i testi normativi definiscono come "potestà genitoriale", la scuola riceve solo la delega per l'istruzione e l'educazione, ma è una delle tante agenzie formative concorrenti.

La tendenza degli ultimi anni da parte dei genitori, sia pur in buona fede, è stata quella di essere sempre più "accudenti", protettivi e sempre meno "normativi", la scuola ha sposato anch'essa questa tendenza per evitare di porsi in contrapposizione con l'utenza, ma è arrivato il momento di invertire la rotta, meglio se come scelta condivisa scuola-famiglia, di recuperare il significato e l'importanza delle regole e dei limiti, di riportare le giovani generazioni in contatto con il principio di realtà per ostacolare il dilagare del delirio di onnipotenza e di impunità.

Da molto tempo richiamiamo la co-



scienza civile alla necessità del rispetto delle regole, delle istituzioni e soprattutto della persona, ma questo non può avvenire d'incanto senza che vi sia una sinergica presa di posizione da parte della collettività.

Ormai si può dire, con buona pace delle coscienze, che le linee permissive e "perdonista", quella della comprensione e dello psicologismo giustificazionista ad oltranza abbiano fatto il loro tempo e dimostrato tutta la loro inadeguatezza. L'aggressività è una caratteristica insita nelle persone, bambini o adulti che siano, maschi o femmine e, se bene incanalata, può avere delle valenze positive quali: autodeterminazione, autodifesa, competizione. Il senso dell'educazione è proprio quello di canalizzare costrutti-

vamente quell'energia, che altrimenti diventerebbe distruttiva sotto forma di violenza. Non è dunque pensabile tentare di risolvere il problema banalizzandolo attraverso la demonizzazione dell'aggressività e l'esaltazione della bontà o "buonismo", del resto si sa che la trasgressione ha un suo innegabile fascino; né tanto meno solo demonizzando e proibendo l'uso dei telefonini a scuola. Qualsiasi strumento è in sé neutro, può diventare pericoloso se ne viene fatto un uso improprio ed è esattamente sull'"uso" degli strumenti che bisogna puntare, non sugli oggetti in sé, altrimenti, per lo stesso motivo, dovremmo togliere i coltelli dal corredo di posate delle mense.

La scuola è chiamata, ma non da sola, a rispondere a questa sfida ed emergenza sociale; esiste uno strumento metodologico importante che sicuramente non consente di accelerare i tempi del lavoro in classe, ma a fronte di un rallentamento migliora significativamente la qualità delle relazioni personali. Si tratta dell'utilizzo dei gruppi di "cooperative learning" e quindi della collaborazione interdependente in contrapposizione dell'apprendimento individualistico, che può consentire al gruppo di essere un elemento di contenimento, sostegno ed orientamento sia affettivo-emotivo, sia competente, un modello da contrapporre a quello del gruppo deviante e prevaricante. Un modello dove il successo si persegue attraverso la collaborazione e l'apporto di tutti i membri del gruppo e non attraverso la sopraffazione, emarginazione o umiliazione del singolo. Rimane da chiedersi se il piccolo spaccato di società che viene a crearsi all'interno di una classe trovi poi un riscontro all'esterno, nel contesto più ampio dove invece la competizione, la sopraffazione, il successo individuale ad ogni costo sembrano essere i valori, quanto meno, le direttive dominanti.


Michela Gallina





Quesitario

In questa rubrica daremo risposta ai vostri quesiti



Vacanze di Natale non retribuite



Sono un'insegnante precaria della scuola primaria.

A settembre 2006 ho accettato una supplenza sul posto di una

collega assente per motivi di salute fino al 22 dicembre. A gennaio ho ripreso la supplenza dall'8 fino all'11, giorno in cui scadeva il certificato della commissione medica della collega assente che si è dovuta risottoporre alla visita medico-collegiale. Siccome l'insegnante ammalata è stata dichiarata decaduta dal servizio, il dirigente mi ha prolungato il contratto dal 12 gennaio 2007 fino al 9 giugno 2007.

Ora mi sembra di ricordare che doveste spettarmi la retribuzione del periodo di sospensione delle lezioni in quanto in servizio 7 giorni prima e 7 giorni dopo lo stesso.

Tuttavia il dirigente si ostina a non pagarle in quanto dice che non ha trovato nessuna normativa in tal senso. Mi potete aiutare?

Enza N.

Cara Enza, purtroppo per il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha alcun valore l'interpretazione autentica in base alla quale se un contratto si proroga automaticamente senza alcuna interruzione, (comprendendo il periodo in cui sono sospese le attività didattiche), va retribuito anche il periodo vacanze, in questo caso di Natale. Di conseguenza il DS di cui parli ap-

plica l'esclusione della retribuzione se il contratto non è stato stipulato almeno una settimana prima di un periodo di sospensione delle attività didattiche e non prosegue per almeno un'altra settimana dopo la ripresa delle lezioni. In questi casi si può provare a risolvere il problema solo attraverso il "tentativo di conciliazione" o il "ricorso al Giudice del lavoro". Avrai ottime probabilità di vincere il contenzioso dato che l'interpretazione autentica ha lo stesso valore del contratto.

Mantenimento in servizio

Sono un vostro iscritto di 66 anni, ne compirò 67 il 12.10.2007. In base al Decreto legislativo n. 297 del 1994, ho chiesto di rimanere in servizio per due anni 2006-07 e 2007-08 oltre il limite di età (65 anni).

Il mio dirigente mi ha detto che non è possibile in base all'art. 33 D.lvo 407 del 2006 N. 223 che ha abrogato il 3° e 4° periodo dell'art. 16 comma 1° D.Lvo 30.12.92 N. 503 e dunque devo fare domanda di pensione.

E' corretta la posizione del preside?

Ringrazio per l'attenzione e rimango in attesa di una sollecita risposta.

Antonio G.

Caro Antonio, il tuo DS ha torto, in quanto i nati fra il 1° settembre ed il 31 dicembre hanno la facoltà di andare in pensione con decorrenza dal 1° settembre, ma sono tenuti a precisare nella domanda che maturano il requisito dell'età entro il 31/12 e non entro il 31/8.

Pertanto, sei legittimato a prestar servizio anche per l'anno scolastico 2007/08.

Astensione dal voto

Siamo insegnanti della scuola primaria e vorremmo sapere se nelle votazioni del Collegio docenti è prevista la possibilità di astenersi dal voto e se il dirigente può esigere obbligatoriamente una motivazione per un voto contrario o per un'astensione. E' capitato infatti, nel nostro Istituto Comprensivo, che il dirigente si sia rivolto con toni intimidatori ad una collega che aveva votato contraria, intimandole di fornire giustificazione della sua posizione.

Grazie per l'attenzione dedicatoci.

Grazia e Sofia

Care Grazia e Sofia, in democrazia è sempre possibile votare o non votare.

Su una delibera si può:

1. votare a favore;
2. votare contro;
3. astenersi;

4; Dichiararsi astenuti prima del voto che equivale a non farsi conteggiare, cioè come se ci si assentasse al momento del voto.

Il vostro dirigente "può" chiedervi una giustificazione ma non siete obbligate a fornirla, è a vostra discrezione farlo o meno. Se il dirigente ha l'abitudine di assumere toni di ricatto ed intimidazione sarebbe opportuno avere a portata di mano un registratore perché sia le minacce che le intimidazioni si configurano come reati e possono essere denunciati.

